

Publicato il 04/05/2026

N. 07942/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04131/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4131 del 2026, proposto da Bertolotti S.p.A., Bertolotti Rail S.r.l. e O.Pre. Meccanica S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B7CFE930B4, rappresentate e difese dall'avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 83;

contro

la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in via Antonio Gramsci, 24;

nei confronti

di:

Svi S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Longo, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Perugia, corso Vannucci, 10;
Elen Ing. De Rossi S.r.l. e Sielte Trasporti S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento del RUP prot. UA 9/3/2026, RFI_DAC\A0011\P\2026\0001539 di esclusione del RTI Bertolotti dalla gara n. DAC.0497.2025 per l'affidamento, in Accordo Quadro, della “Fornitura, in regime di Full Maintenance Service, di Recuperatori Motorizzati da utilizzare per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura Ferroviaria Nazionale” Lotto 1, CIG B7E1A0CE85 (D7), e relativa nota di trasmissione (D8), prot. UA 9/3/2026, RFI_DAC\A0011\P\2026\0001541;

- ove occorrente, della richiesta di soccorso istruttorio prot. DAC\A0011\P\2026\0000186 del 15.1.2026 (D5) e dei verbali della Commissione di gara dei giorni 11.12.2025 e successivi relativi alla verifica della documentazione amministrativa, e di ogni altro verbale, atto o provvedimento, di procedura recante esclusione del RTI Bertolotti, o sua conferma (e/o di ritenuta insussistenza dei requisiti in capo al RTI e/o di interpretazione dei requisiti nel senso poi considerato dal provvedimento di esclusione);

e per la richiesta di aggiudicazione o comunque riammissione e riedizione, e l'annullamento e/o declaratorie di inefficacia o nullità e/o caducazione, con richiesta di relativo subentro, del contratto quadro e dei contratti attuativi ove stipulato/i.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Svi S.p.A. e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi degli art. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto, il RTI Bertolotti ha impugnato il provvedimento con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) lo ha escluso dalla procedura di gara indetta per l'affidamento, in Accordo Quadro, della fornitura di Recuperatori Motorizzati in regime di *full maintenance*, con riferimento al Lotto 1.

2. Espone in fatto parte ricorrente:

- di aver partecipato alla gara risultando prima classificata nel Lotto 1 – nonché nel Lotto 2, dal quale è stata estromessa in applicazione del vincolo di aggiudicazione previsto dalla legge di gara – conseguendo il miglior punteggio tecnico ed economico, con significativo scarto rispetto agli altri concorrenti.

- in sede di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante ha attivato il soccorso istruttorio, ritenendo che i contratti pregressi indicati dal RTI non fossero pertinenti rispetto ai requisiti speciali di capacità tecnica previsti al punto VI.2.3, lett. A e B, del disciplinare di gara (in particolare, l'aver eseguito due contratti analoghi e un contratto di punta relativi alla «fornitura di mezzi a trazione autonoma circolanti su rotaia adibiti alla manutenzione degli impianti per la trazione elettrica» nel decennio antecedente la data di indizione della procedura);

- nonostante i chiarimenti forniti dalla ricorrente, RFI ha disposto la sua esclusione dal Lotto 1, ritenendo insussistente il requisito esperienziale richiesto.

3. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, articolando un unico motivo di ricorso così rubricato:

“Violazione della lex specialis; violazione dei principi in materia di requisiti speciali e di interpretazione degli atti di gara; violazione degli artt. 100 d.lgs. 36/2023 e delle direttive UE 2014/24 e 2014/25; violazione del principio di risultato e della più ampia

partecipazione. Eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza, carenza dei presupposti e travisamento”

Secondo il RTI, i contratti pregressi dichiarati – relativi a mezzi a trazione autonoma su rotaia utilizzati per la manutenzione degli impianti di trazione elettrica – sarebbero pienamente riconducibili al dato letterale della clausola, mentre RFI avrebbe illegittimamente introdotto *ex post* una distinzione non prevista dalla *lex specialis*, limitando il concetto di “mezzi” ai soli veicoli circolanti sulla rete ferroviaria e quello di “impianti per la trazione elettrica” ai soli impianti fissi dell’infrastruttura.

Tale interpretazione, ad avviso di parte ricorrente, violerebbe il principio dell’autovincolo, il *favor participationis* e la normativa europea e nazionale in materia di requisiti speciali, che non richiederebbe una identità tra contratti pregressi e oggetto dell’appalto, ma ammetterebbe il criterio della analogia.

La condotta della Stazione Appaltante avrebbe inoltre comportato l’esclusione dell’offerta migliore sotto il profilo tecnico ed economico, in violazione del principio di risultato, tanto più in una procedura svolta con inversione procedimentale e graduatoria già formata.

4. La controinteressata Svi S.p.A., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che i Recuperatori Motorizzati oggetto di gara sono veicoli ferroviari speciali, destinati a circolare sulla rete ferroviaria nazionale e a operare sulla catenaria e sugli impianti fissi della trazione elettrica, mentre i contratti indicati dal RTI ricorrente riguardano invece attrezzature di officina per la manutenzione dei rotabili, prive delle omologazioni ferroviarie richieste e non assimilabili a mezzi d’opera ferroviari.

5. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha svolto difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate dalla controinteressata, concludendo per il rigetto del ricorso.

6. In vista dell’udienza camerale parte ricorrente ha depositato un’attestazione nella quale si dichiara che il gruppo Bortolotti è “*un nuovo costruttore, con vari contratti in essere per la fornitura di mezzi circolanti sulle stesse rotaie su cui circolano treni*

(...) *soggetti all'autorizzazione alla circolazione ferroviaria, hanno modalità di circolazione e rispettano normative di riferimento analoghe a quelle (...) dei recuperatori motorizzati?*

7. All'udienza in camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è infondato.

9. Secondo giurisprudenza costante, la nozione di “contratti analoghi”, richiesta quale requisito di capacità tecnica e professionale, non coincide con quella di contratti identici, ma non può neppure essere intesa in senso lato o meramente settoriale. Essa deve essere interpretata in modo sostanziale e funzionale, avuto riguardo all'oggetto della commessa da affidare, alle prestazioni concretamente richieste e al contesto tecnico-operativo in cui esse sono chiamate a svolgersi (Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736).

La verifica dell'analogia postula, pertanto, un raffronto concreto tra le prestazioni oggetto dell'appalto e quelle già eseguite dal concorrente, al fine di accertare se queste ultime siano effettivamente idonee a dimostrare l'esperienza e il *know-how* necessari per l'esecuzione della specifica commessa (Cons. Stato, Sez. V, 5 gennaio 2024, n. 186).

Tale valutazione rientra nel potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, la quale, nella definizione e nella verifica dei requisiti di capacità, è chiamata a esprimere un giudizio specialistico circa la pertinenza e l'idoneità delle esperienze pregresse dichiarate. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è necessariamente limitato, potendo estendersi solo ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore macroscopico, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.

9.1. Nel caso in esame, la *lex specialis* richiedeva, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale, l'aver eseguito contratti relativi alla fornitura di mezzi a trazione autonoma circolanti su rotaia adibiti alla manutenzione degli impianti per la trazione elettrica, previsione che deve

essere interpretata in stretta coerenza con l'oggetto dell'appalto, concernente recuperatori motorizzati destinati alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e, in particolare, degli impianti fissi della trazione elettrica di linea.

Dalla lettura della "Specifica Tecnica di Fornitura" relativa ai Recuperatori Motorizzati emerge che tali mezzi sono mezzi d'opera ferroviari su rotaia, qualificabili come carri semoventi in fase di lavoro, destinati a circolare sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, secondo le norme dei treni e in regime di interruzione, per svolgere attività di manutenzione ordinaria e rinnovo della catenaria, mediante recupero, avvolgimento e movimentazione dei conduttori tolti d'opera, con impiego di bobine, rulliere, guidafune, gru di servizio e sistemi di controllo integrati, il tutto nel rispetto della normativa ferroviaria (in particolare EN 14033 e decreti ANSF/ANSFISA) e con iscrizione nel RUMO.

I contratti dichiarati dal RTI ricorrente risultano, invece, riferiti a macchine e attrezzature di officina progettate per operare in ambienti chiusi di deposito, su binari di servizio, destinate alla manutenzione degli apparati installati sugli imperiali dei rotabili.

Tali mezzi non circolano sulla rete ferroviaria nazionale, non sono sottoposti alla normativa tecnica propria dei rotabili ferroviari e non sono funzionalmente destinati a operare sugli impianti di trazione elettrica dell'infrastruttura.

Ne consegue che difetta, in modo evidente, quella similitudine sostanziale e funzionale che sola consente di ritenere integrato il requisito del contratto analogo richiesto dalla *lex specialis*, non potendo ritenersi sufficienti meri elementi di afferenza al medesimo settore ferroviario o di astratta circolazione su guida metallica.

In tale contesto, la stazione appaltante ha correttamente esercitato il proprio apprezzamento tecnico-discrezionale, senza introdurre requisiti ulteriori o modificare la legge di gara, ma limitandosi a interpretare e applicare la clausola

del disciplinare in modo coerente con l'oggetto dell'affidamento. L'esclusione del RTI è intervenuta, peraltro, all'esito di adeguata istruttoria e previa attivazione del soccorso istruttorio, senza che emergano profili di manifesta illogicità o travisamento.

Le censure articolate nel ricorso si risolvono, pertanto, in una lettura atomistica e decontestualizzata della clausola del disciplinare e in una sollecitazione a un diverso apprezzamento tecnico, inammissibile in sede giurisdizionale.

9.2. Deve inoltre ritenersi priva di rilievo l'attestazione di capacità tecnica e professionale prodotta dalla parte ricorrente in *limine litis*, nella quale si afferma che il gruppo Bertolotti starebbe attualmente svolgendo alcune commesse asseritamente afferenti all'oggetto dell'appalto.

A prescindere dal fatto che tale dichiarazione non è corredata da alcuna documentazione probatoria idonea a comprovarne il contenuto, essa risulta comunque estranea alla documentazione di gara e, come tale, inidonea a integrare o sanare *ex post* il mancato possesso dei requisiti di capacità richiesti dalla *lex specialis*, che devono necessariamente risultare posseduti e comprovati alla data di presentazione dell'offerta.

In ogni caso, le stesse circostanze rappresentate nell'attestazione, laddove si afferma che l'impresa è un "nuovo costruttore" e che le esperienze richiamate si collocano in un arco temporale recente, finiscono semmai per confermare la correttezza della valutazione dell'Amministrazione, evidenziando come la ricorrente solo di recente si stia confrontando con lo specifico segmento di mercato in esame.

Ne consegue che l'attestazione in esame non solo non è idonea a scalfire le conclusioni raggiunte dalla Stazione Appaltante in ordine alla carenza del requisito esperienziale richiesto, ma risulta anzi coerente con il giudizio secondo cui, alla data della gara, la ricorrente non aveva ancora maturato un'esperienza specifica e qualificata nella fornitura dei mezzi oggetto dell'affidamento.

9.3. Non è fondata neppure la censura con cui parte ricorrente deduce la violazione del principio del risultato.

Tale principio non impone all'amministrazione di privilegiare in ogni caso l'offerta economicamente o tecnicamente più vantaggiosa in astratto, bensì di perseguire l'interesse pubblico alla corretta ed efficace esecuzione dell'appalto, selezionando un operatore che sia non solo competitivo sotto il profilo dell'offerta, ma anche effettivamente idoneo sotto il profilo tecnico-professionale a svolgere le prestazioni richieste.

Nel caso di specie, RFI ha correttamente ritenuto che il possesso dei requisiti di capacità costituisca un presupposto indefettibile per l'aggiudicazione, funzionale a garantire l'affidabilità dell'esecuzione dell'appalto, avente ad oggetto attività altamente specialistiche e incidenti su profili di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

L'esclusione del RTI ricorrente non ha dunque comportato un sacrificio irragionevole del principio del risultato, ma ne ha rappresentato una corretta declinazione sostanziale, volta ad evitare l'affidamento della commessa a un operatore privo dell'esperienza specifica richiesta dalla *lex specialis*.

Diversamente opinando, si finirebbe per svuotare di significato la funzione selettiva dei requisiti di capacità, riducendo il principio del risultato a un criterio meramente economico o quantitativo, in contrasto con la logica del sistema.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l'infondatezza delle censure proposte.

11. Le spese della lite possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Primo Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO